

(1)

P E R

D. Geronimo Primicile
Carafa,



1919

1919

1919



D Francesco Commaro ha opposto la eccezion del SC. Macedoniano, e della Prammatica del nostro Re de' 24 di Aprile 1766 contro alla lettera cambiale di ducati novantaquattro, e carlini cinque fatta dal di lui figliuolo D. Gaetano in favore di D. Geronimo Primicile Carafa per prezzo di vino. Questa eccezione io sostengo, che per lo dolo di D. Gaetano non debba aver luogo nel caso presente. Vengo al fatto. Poichè D. Gaetano ebbe proposto seco medesimo di volere far frode al mio clientolo D. Geronimo di alcun suo vin bianco, usò di queste macchinazioni. Assunse in un tempo istesso due false persone, cioè si finse negoziante, e privo di padre. Vestito di sì legittimo carattere, ch' è coll'ajuto delle più corrispondenti maniere sapea ben sostenere, a Luglio dell'anno 1768 trattò con D. Geronimo la compera del vino, e com-

A 2 ven-

venuto fra loro del prezzo a ragion di ducati cinque, e grana venticinque la botte, gli fece lettera cambiale di ducati novantaquattro e carlini cinque per diciotto botti pagabile di là a tre mesi. Questo fatto con quelle circostanze, che io ho accennate, vien confessato dall'istesso debitore in suo biglietto, rispondendo a D. Geronimo in questi termini: *vi dico, che sebbene io avessi ad V. S. celato in tempo della compra del sudetto vino, ch'era io figlio di famiglia, e gli avessi detto di non aver padre, ed essere negoziante; pure nondimeno V. S. non dubiti, che sarà nel tempo stabilito soddisfatto, prescrivendo questo il dovere di un galantuomo mio pari* (1).

Or a che fine D. Gaetano mentì la persona, e la condition sua diligentemente celando, volle comparir uomo di sua ragione, e negoziante? Ecco. Sapea l'accorto, ch'egli è, il figliuol di famiglia non essere persona legittima, e per conseguente nè anche idoneo debitore. Volle dunque rendere al venditore testimonianza di esserlo, e con tal mezzo procurarsi quella veste legittima, ch'è non avea. Le leggi non fanno pensarne altrimenti: *Servus qui se liberum adfirmavit, ut sibi pecunia crederetur, furtum non facit: namque hic nihil amplius, quam idoneum se debitorem adfirmat. Idem est & in eo, qui se patremfamilias finxit, cum esset filiusfamilias, ut sibi*

(1) Fogl. 25. Atti di prevenzione.

sibi promptius pecunia crederetur (1). Or mostrare veste legittima per ingannare altrui e non averla, è usare del dolo. E dove ci avrà più dolo, se in queste arti non è contenuto, per le quali il figliuol di famiglia assumendo quel carattere, onde possa sostenere la persona legale, faccia in un atto istesso due frodi, ed alle leggi, che bruttamente offende, violandole di proposito, e al venditore, cui egli fa opera, ed ha intenzion di non pagare? Il dolo in tai contratti è patente, conciosiacchè chiamion dolo i Giureconsulti: *omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitam* (2). Quindi D. Gaetano, il quale di queste arti usò, egli non è da mettersi in controversia, che non fosse stato mendace, doloso, fraudolento; ed il suo dolo produce questo effetto, che non abbia luogo la eccezione, come ora dirò.

Conseguenza del dolo è questa, che D. Gaetano per niun modo possa giovarsi della eccezione opposta. Questo punto senza quelli argomenti, che tratti da mille leggi potrei addurre in questo luogo, è chiaro dalle parole istesse, e dallo spirito del SC. Macedoniano. Diede causa a questo SC. la perfidia di alcuni, i quali non onestamente facendo, così eran pronti a dare a' figliuoli

A 3 li

(1) *Ulp. l. 52. §. 15. D. de furtis.*

(2) *Ulp. l. 1. D. de dolo malo.*

li di famiglia del denaro, come quelli il voleano: ed alcuna volta ancora senza che quelli il volessero, eran per dolci modi indotti a prenderlo. Suole la gioventù di sua natura esser lubrica e scorrevole, e fra gli oggetti che le si presentano, inclina sovente ad andar dietro a quelli, ove la mobile fantasia più gli mostra di lusinghieri allettamenti e piaceri. Quale sconcio uso potea far dunque del denaro? era consacrato, come istrumento il più adatto, a proccacciargli tutt' i piaceri o che onesti fossero, o che no: *in luxuriam consumebant* (1). Eran dunque i prestatori la occasion prossima, anzi per colpa loro avveniva, che le famiglie, per i debiti de' figliuoli, andavano a male, e 'l mal costume nella gioventù, ch'è spedito alla Repubblica che sia corretto, largamente spargendosi, prendea vigore: *materiam peccandi malis moribus praestarent* (2). E delle volte o che i creditori gli facessero noja con delle continue ed importune richieste, ovvero che i vizj, ne' quali si eran per que' mezzi immerfi, gli premeffer soverchio, e di nuovo alimento abbisognassero, i figliuoli calpestando i vincoli del sangue, e le tenere obbligazioni di natura, giugneano al detestabile eccesso di tendere delle insidie alle vite de' genitori, perchè acquistando essi per morte di quelli

una

(1) *Inst. lib. IV. tit. VII. §. 7.*

(2) *L. 1. D. ad SC. Maced.*

una più libera amministrazione de' beni, potessero nel parricidio trovare, onde pagare i debiti contratti: *sæpe onerati ære alieno creditarum pecuniarum, quas in luxuriam consumebant, vitæ parentum insidiabantur* (1). Sul quale luogo il dottissimo Tecfilo dice: *sæpe compertum est, juvenes magna æris alieni mole obrutos, quod per luxum libidinemque prodegerant, vitæ parentum suorum insidias moliri*. E ancora non rare volte avveniva, che la restituzione del denaro si prometteva di fare in morte de' genitori (2). Questo è quello, che nel S.C. vien detto: *peffimo exemplo focnarare* (3) ed altrove: *illicita mutui datio* (4). A tanto male, e alle sue gravissime conseguenze, e a' disordini, che nascean quindi volle ovviare il S.C., recidendone la radice, perchè mai più non rimettesse. E come la radice del male parve essere interamente nella malvagità de' prestatori, venne ad opporre a' contratti così fatti la eccezione, acciocchè essendo certi di perdere il loro denaro, si rimanessero di più darlo: *Ut hoc modo, cum se repetitionem quisque ejus, quod credidisset, nullam habiturum scires,*

-
- (1) *Instit. lib. IV. tit. 7. §. 7.*
 (2) *Tacit. annal. lib. XI. cap. 13.*
 (3) *L. 1. D. ad S. C. Maced.*
 (4) *L. 9. C. quod cum eo Cc.*

caveret sibi à mutui datione (1).

Da quello, che finora ho ragionato, si vede chiaramente, che l'oggetto del SC. non sia stato già quello di far grazia a' figliuoli di famiglia, che così, sciolti quelli da ogni freno, più gran male ne farebbe venuto contro alla intenzion del Senato; ma di far argine con pena sensibile alla facilità de' feneratori, i quali, si avean tratto addosso l'odio giustissimo del Senato: *Macedonianum inductum non favore filiorum familias, sed odio feneratorum* (2). Ed ecco la pena, che fu a costoro stabilita. Le obbligazioni nascenti negli uomini o da alcun fatto di loro, o da alcun patto hanno la limpida origine dalla natura, che dà loro vigore e forza. Le leggi civili custodi gelose, e vindici severe della naturale non han forza, nè intendono di sciogliere le obbligazioni, le quali son generate dalla natura. I figliuoli di famiglia sono uomini, e la distinzione *sui, vel alieni juris*, è ignota alla semplicità della natura. Questi adunque contraggono per legge di natura così validamente le obbligazioni, come ciascun' altro uomo. Questa obbligazione di natura riconobbe il Senato ne' figliuoli di famiglia viva e permanente, e se può dirsi così, anche vegeta, ne pensò, ch'essa potesse

(1) *Teoph. in parapbr. ad tit. Inst. Quod cum eo &c.*

(2) *Gloss. ad l. i. D. ad SC. Maced.*

tesse mai restar estinta : *naturalis obligatio manet* (1): la qual legge ne' Basilici viene ristretta così: *naturaliter tenentur* (2). Salva dunque la obbligazione da' figliuoli di famiglia contratta e col fatto, ricevendo la roba altrui, e col patto, cioè colla promessa di pagarne il prezzo; sospese solamente come per pena de' creditori colla eccezione l'azion di loro: *non quoniam exonerare eos (filiosfamilias) lex voluit; sed ob pœnam creditorum actione liberantur* (3). La eccezion dunque, come ora si è dimostrato, è una pena: *exceptio Macedoniani pœnalis est* (4). Se essa è questa pena e dovuta, e richiesta, e conveniente alle scelleratezze de' prestatori, da' quali come più ruscelli derivan da un fonte, tanti nascean serj mali e gravi, si de' convenire in questa illazione, cioè che non ci avendo ne' creditori que' mottivi, i quali meritevoli di tanta pena, diedero occasione alla legge, manchi il delitto, che punir si volea; e conseguentemente debba cessare l'effetto della legge; la qual cosa mi studierò di confermare ancora più.

La eccezione di questo SC. non è tanto vaga e generale, che indifferentemente ogni caso comprenda. Anzi essa è ristretta ad alcuni casi, e

(1) L. 10. D. ad SC. Maced.

(2) *Synops. Basil.* 18. tit. 4. cap. 6.

(3) L. 9. D. ad SC. Maced.

(4) *Glos. ad l. 9. D. ad SC. Maced.*

a tali circostanze; oltre a' quali non può estendersi. Nacque come per freno di que' contratti, che niuna Città ben regolata deve tollerare, ne' quali l'impudenza de' prestatori, traendo vantaggio dalla propria malizia, metteva in pericolo le vite de' padri di famiglia, e rendeva guasto il costume della gioventù, apprestando i mezzi, onde quella scorresse tutta dedita dietro a' piaceri nocevoli, e gli ardori giovanili fomentasse. Ove son quegli Uomini sì poco avveduti, che non sappian commendarla, e non ammirino compiacenti questo tratto della civil sapienza de' Romani? Fu certamente questa economica provvidenza la più adatta e la più opportuna per lo freno di que' ta' prestatori, e per lo intendimento del Senato. Riducendola dunque alla sua origine primitiva, ed a quella estensione ch'essa ebbe fin dal suo nascere, come conviene fare per bene applicarla, non può negarsi, ch'essa sia una pena, e pena ristretta a certi e determinati casi. Donde si può conchiudere, averci de' casi, ne' quali questa legge niente operar possa, comechè quelli ne vadano esclusi. Ora la legge fu fatta in pena di que' malfaccenti, che ho detto qui sopra; dunque non ci avendo ne' creditori quella reità, che di pena e di freno abbisogna, dè la legge onninamente cessare. E se la eccezione che questa legge concede, inutilmente si oppone a' creditori, segue che l'azion di questi resti valida, e ferma, e producente l'ef-

l'effetto suo contra de' figliuoli di famiglia . Ma D. Geronimo prestatore non fu : egli vendette del vino prodotto da' suoi fondi , ed a prezzo giustissimo , ed a compratore , che persona legittima si diè a vedere . Dunque contro a lui non de' valere la eccezione . Nè egli è da supporre , che avesse voluto D. Geronimo contravvenire al SC. , ch'espresse matto conviene che sia chi senza niun vantaggio ha piacere di esporre la roba a rischio di perderla .

E' da dire ora soventi volte avvenire e per varie cagioni , che a' debitori non si conceda di poter opporre la eccezione , come concedere non si de' nel caso nostro . Ed essi non la posson' opporre ; ne se ne posson giovare , quando sono rei . Vuol rei il SC. que' figliuoli di famiglia , i quali hanno mentita la persona , e simulando con lingua e maniere mendaci carattere legittimo , con tale opportunità si sono recati a trarre altrui quella roba , che la condizion di loro gli vietava di avere per altra via . Questa frode , questo dolo , e brevemente questa asserzion falsa ; che al contratto dà causa , han voluto le leggi con somma ragione punire : *Qui se sui juris affirmat , non iuvatur Macedoniano* (1) . Adunque perchè la eccezione suo valor perda , nè possa più sospendere il corso all'azion del creditore , altro non è richiesto , le

(1) *Glof. ad l. 1. C. ad SC. Maced.*

non che il figliuol di famiglia affermi , se essere di sua ragione . Ora egli non è da farsi dubbio , che D. Gaetano senza padre si fosse assertito , e negoziante , ch'egli stesso in suo biglietto chiaramente il confessa ; nè parimente è da dubitare , che con quest' assertiva , e con questo carattere indusse il mio clientolo a fargli vendita del vino : chiara cosa è adunque , la eccezione essere stata opposta fuor di caso , e ripugnare alle circostanze del contratto . Questo che io dico , piacemi che resti saldo sì , che dubbio non vi abbia : e perciò non m'incresce di quì trascrivere una legge di Ulpiano precisa per questo caso : *Si duos filiosfamilias accepero reos, sed alterum putavi patremfamilias, intererit, ad quem pecunia pervenit, ut si eum scivi filiumfamilias, ad quem pervenit pecunia, exceptione submovear: si ad eum, quem ignorem, non submovear* (1) . Si coglie da questa legge , che *si putavi patremfamilias* , non *submovear exceptione* . Il Cujacio , il quale sentì molto avanti nella lingua de' Giuriconsulti , è di avviso la parola *putare* non essere stata adoperata a dinotare certezza , ma opinione : *Dicimus enim, puto, non quasi certi, sed quasi existimantes* (2) . La qual cosa chiaramente ne dà a vedere l'istesso Ulpiano in questo luogo , laddove , volendo espri-

(1) L. 7. §. 8. D. ad SC. Maced.

(2) In l. 67. D. de legat. 2.

esprimere l'ignoranza del creditore, usa dire *putare patremfamilias* nel medesimo senso che *ignorare filiumfamilias*; facendo con ciò vedere, l'opinionone *putare* essere tanto vicina e stretta coll'ignoranza, che possa dirittamente dirsi che siano la cosa istessa. Quindi o che io ignori, o che io mi creda, o che io porti opinionone, quel figliuol di famiglia, il quale viene a contrarre meco, essere padre, la eccezion cessa. Ma questa opinionone in D. Geronimo fu confermata da replicate asserzioni di D. Gaetano, il quale tutto fece, che necessario vide a far fede di suo carattere. Questi adunque, che fece il falso per vero credere, non si de' poter ajutare colla eccezione, siccome appunto: *Vellejano non jurotur, quæ apud ignorantem creditorem intercessit* [1]. Né questa è la pena maggiore del mendacio e del dolo de' figliuoli di famiglia: altra ve ne ha alquanto più grave, ed è quella, che ovvero che diseredati, ovvero che emancipati fossero stati, sono pure tenuti per forza del contratto di proprio denaro a pagare, interamente, se interamente possono, ovvero in parte, se interamente non possono; e o che paghino interamente, o che paghino parte del debito, è non si possono liberare della pena del mendacio per niun modo: *Interdum autem, & si exheredatus filius, vel emancipatus sit, in solidum actio* ad-

(1) *Gothofr. ad l. 4. D. ad SC. Vellej.*

adversus eum dabitur: ut puta si patremfamilias se mentitus est, cum contraberetur cum eo: nam libro secundo Digestorum Marcellus scripsit, etiam si facere non possit, conveniendum propter mendacium. Quamquam autem ex contractu in id, quod facere potest, actio in eum datur, conveniendum propter mendacium (1). A questa legge il Gotifredo dice: Mendacii nomine quis interdum in solidum convenitur, qui non in solidum poterat alias conveniri. E la stessa pena si vede stabilita al mendacio in altro luogo: Qui cum se pro patremfamilias fingeret, mutuum pecuniam accepit, & exheres a patre, vel emancipatus sit, quamvis facere non possit, debet condemnari [2]: e 'l Gotifredo anche quì in brevi parole: cur isa? quia mentitus est. Dalle cose, che quì ho ammassate si vede ognuno qual conseguenza si può trarre, la quale, se io non vado errato, è questa, che D. Gaetano non deve poter trarre profitto dalla eccezione, e che debba anzi, nulla giovando la eccezione, restar tenuto e al contratto, e alla pena.

Nè mancano degli esempj e chiari e adatti, onde io come da cosa in casi simili stabilita prender possa argomento a vieppiù confermar mio assunto. I minori e le donne per natura deboli, di ragione non ferma, nè rischiarata quanto è

uopo

(1) L. 4. D. Quod cum eo &c.

(2) L. 10. L. de re judic.

uopo a ben condurre i proprj affari , e perciò
 facili a consentire , comechè siano esposti a' col-
 pi finissimi della malizia e accorgimento de' più
 pratici e scaltri , meritavano , che le leggi ne
 traessero sopra se la difesa . Questa special difesa
 e protezione contra le frodi altrui giustamente
 impetrata , è la si rendono vana nelle proprie :
*errantibus , non fallentibus minoribus publica jura
 subveniant* (1) : *Deceptis (mulieribus) , non de-
 cipientibus opitularur* (2) ; ed assai grave e seria
 ragione ne rende Ulpiano : *infirmitas enim scemi-
 narum , non calliditas auxilium demit* , ovvero *me-
 ruit* , leggendo col Gotifredo . Su questi ordina-
 menti di legge io ragiono così . Trà maggiori
 e minori è ci ha gran differenza . Quelli fanno
 il male perchè il vogliono fare : questi il fanno
 o perchè il veggono fare , o perchè sono indot-
 ti a farlo , e sovente avviene che il facciano ,
 non intendendolo . Ne' primi pecca la volontà :
 nè secondi gli errori sono effetto di natura , che
 non sa fare intero uso nè di sua libertà , nè di
 sua ragione . Ma la età tenera e debole , la ra-
 gione piccola e vacillante , la libertà sedotta dal-
 le passioni , e dall' esempio , e dalla persuasione
 altrui non iscusan le frodi nè delle donne , nè
 de' minori , alle quali per giusto sistema ogni in-
 dul-

(1) L. 2 C. *si minor se major*. *Sc.*

(2) L. 2 §. 3 *ad SC. Vellej.*

dulgenza si niega : *malitiis non est indulgentium* (1); con quale logica dunque si potrà dire, che a coloro non perdonandosi, a quali perdonare ogni equità pare che richiegga e c' induca, il possa poi sperare D. Gaetano, il quale non che donna, o minore, ma uomo e maggiore, e di quella faccenda, che avea per le mani assai pratico, ingannò di proposito il mio clientolo, e con determinata volontà? Or se all'inganno e alle frodi tanto da lui artifiziosamente condotte niuna indulgenza si de' concedere, non si potrà pur negare, la eccezione essere stata opposta fuori di caso, e in circostanze, che la ributtano.

Ho detto quanto basta a dimostrare la insufficienza della eccezione. Rispondo ora alle opposizioni, le quali nascono tutte o da idee non vere o confuse, che si attaccano alle parole, e da interpretazione ad arte erronea, ovvero da che le leggi, alle quali per parte del debitore si rifugge, si prendano indipendenti da quelle, colle quali hanno della connessione, e del rapporto, e con senso contrario allo spirito e sistema generale della legislazione. Le quali opposizioni tutte, quando si vuole spiegar la legge colla legge, e ciascuna di esse riportare alla sua origine, e al fine, e alle cagioni, onde nacque, e se ne voglia dirittamente usare, svaniscono tosto, e niun' ostacolo fanno alla ragione al mio clientolo. Lz

(1) L. 38 D. de rei vind.

La prima opposizione adunque si fa nascere dalla legge di Pomponio (1), nella quale riferisce il Giuriconsulto, aver sentito Giuliano, poterli opporre il Macedoniano a quel creditore, il quale *scires, aut scire potuisset* il debitor suo essere figliuol di famiglia. Da quel *potuisset* del Giuriconsulto, ampliandone con insopportabile abuso l'idea, e portandola a dinotare una necessità stretta e precisa di dovere ricercare della condizione di colui, cui si vende roba senza denaro presente, è vuol trarre il Cummaro, che contra a D. Geronimo, il quale la condizione di D. Gaetano potea sapere, vada utilmente opposta la eccezione. Ma non è questo il senso della legge di Pomponio, e molte sono le leggi, che questa interpretazione smentiscono, le quali non volle il Giuriconsulto porre in contraddizione con questa. Ecco. Queste leggi: *Qui se liberum adfirmavit: qui se patrem familias finit* (2): *Si patrem familias se mentitus est* (3): *Si is, qui minorem nunc se esse adseverat, fallaci majoris ætatis mendacio se deceperit* (4): *Si duos filios familias accepero reos, sed alterum putavi patrem familias* (5). Cum aliquis filium familias

B

pa-

-
- (1) L. Julianus 19 D. ad SC. Maced.
 (2) L. 52 D. de furtis.
 (3) L. 4 D. quod cum eo &c.
 (4) L. 2 C. si minor se major. &c.
 (5) L. 7 §. 8 D. ad SC. maced.

(XVIII)

patremfamilias putat (1) : *Qui cum se pro patremfamilias fingeret* (2) : *Qui se patremfamilias simulavis* (3), ed altre moltissime, le quali io per non essere lungo tralascio, dimostrano apertamente, averci di que' figliuoli di famiglia, i quali sappian per mentir la persona trarre altrui nell'inganno, e di sì fatti creditori, che prestando loro fede, nell'inganno sian presi. Ed è vero secondariamente, non poter cadere nell'inganno se non colui, il quale della condizione del figliuol di famiglia non sappia, ripugnando manifestamente il contrario, comechè inganno e scienza in questo affare non possano stare insieme, e l'un l'altro escluda. Ora in questi casi le leggi negano a' figliuoli di famiglia ingannatori e mendaci il beneficio della eccezione, e ogni altro privilegio e prerogativa, e lasciano d'altra parte salve ed intere le azioni de' creditori; dunque da che non imputano ad essi la mancanza della ricerca della condizione del debitore si trae legittimamente non averla come necessaria e di obbligo del creditore. Quindi se queste leggi con sentimento uniforme ci convincono, non essere i venditori in obbligo strettissimo di andare investigando con diligente esame della condizione de' compratori, cosa la quale farebbe di-

gran-

-
- (1) L. 18 D. de injur.
(2) L. 10 D. de re judic.
(3) L. 6 D. quod cum eo &c.

grande sconcio al commercio , e a'bisogni della vita; pare che il *posse scire* di Pomponio si debba ridurre ad una domanda , poichè tolta di mezzo la necessità , altro non resta a che' dirigere quelle parole ; alla quale domanda rispondendo il falso il compratore contra la buona fede , incorra per giusto castigo nelle pronte pene di queste leggi. Alle quali cose avendo ottimamente soddisfatto il mio clientolo , e falsa e dolosamente risposto il Cummaro ; chi dirà potere il debitor giovarsi della strana e sofistica interpretazione della mentovata legge ?

Ricorre il Cummaro come per ultimo soccorso , alle leggi del nostro Regno: animato dalla dolce lusinga di poter rendere , per ampia e non vera interpretazione che ne faccia , almeno dubbia e involuppata la ragione del mio clientolo . Di questa sua condotta perchè non tragga egli quel vantaggio , che suol venire da che le leggi si estendano oltre a proprj limiti , ed a casi , a quali per niun modo convengono , si adattino , io dicendo brevemente quali casi esse comprendano , ne mostrerò il presente escluso del tutto. Il decimosesto secolo ferace di tanti disordini , quanti ne annovera la storia , fece pur vedere , non essere estinta , anzi più che mai vegeta moltiplicarsi ogni di più la razza di quegli usurieri , i quali il loro conto trovando co' figliuoli di famiglia , davano loro senza alcun ritegno denari e generi , convenendone la restituzione del doppio,

e anche maggiore. Senonchè per isfuggite il rigore del Macedoniano, ufavano di apporre nelle carte de' contratti, essere quelli emancipati dalla potestà paterna, ovvero vivere divisi da' genitori, tuttochè e dell'una cosa e dell'altra fosse loro costato il contrario. A questa maniera speciosa e nuova di eludere il SC., nuovo e special rimedio si richiedeva. Parve allora che, equivalendo a nulla ne' Tribunali quella obbligazione, della quale non ha pruova, il far divieto espresso a' Notai di stipulare contratti de' figliuoli di famiglia colle clausole della emancipazione, o di vivere vita separata, avrebbe fatto mancare a' creditori la pruova e 'l fondamento dell'azione. Nè altrimenti fu prescritto poterli quelli obbligare, *nisi in presentia, & expresso consensu ipsorum patrum* (1); ovvero dimostrandosi *in pronto l'istromento della emancipazione*, secondo che di poi fu ordinato (2).

Non vi ha dubbio che queste leggi non risguardino per niente i contratti di que' figliuoli di famiglia, i quali sapendo avvedutamente nascondere di essere tali, ed uomini di loro ragione asserendosi, vengano a fare inganno a' creditori, che questo è il caso nostro. Parlano sì bene delle frodi, che i creditori fanno alla legge, i quali sapendo essere que' tali soggetti alla paterna

po.

(1) *Pragm. 1 de SC. Maced.*

(2) *Grazie e Privilegi dell'anno 1584.*

potestà, e inabili perciò a fare de' contratti, non si rimangono però di riceverli per debitori. Intanto perchè questa scienza non gli sia di nocumento, valgonfi del mezzo della assertiva, tuttochè falsa, della emancipazione, o del vivere separati. Contratti così fatti furono ragionevolmente proibiti; poichè quando sono certi i creditori del primo ed essenzial punto, qual'è quello della condizione del figliuol di famiglia; ed il dubbio sol si raggira nel vedere della verità o falsità della emancipazione, questa seconda parte, connessa e derivante dalla prima, deve per essi essere verificata, non già negletta, e lasciata all'oscuro e in pendente. Che se la condizione di figliuol di famiglia rende civilmente inabile la persona, niun'altro modo può farla abile, senonchè la emancipazione. Onde è, che sapendo i creditori il figliuol di famiglia non essere persona idonea, non doveano con essi contrarre senza prima vedere la carta della emancipazione. Quindi segue, che se essi sapeano non essere vera la emancipazione, malfaceano, anzi rea cosa contraendo, con quelli che della emancipazione non sapevano niente, ed erano negligenti, e mancavano in cosa essenziale, che giustamente gli s'imputa a colpa.

Quello che ho detto qui, quantunque con miglior ordine sarebbe andato posposto, non è però interamente fuor di luogo, derivandone gran lume per l'intelligenza di un'altra legge, nella quale

Si dice: *Essendoci stato riferito, che la Prammatica* (parla della Prammatica I. de SC. Maced.) *alias fatta sopra la nullità del contratto, che si fa per il figlio famiglia sotto l'asserzione, che viva scorsum a patre, viene ad essere in un certo modo osservata (leggerei non osservata), perchè quelli che contrattano con detto figlio famiglia lo accusano di falso per l'asserzione non vera, e fatte in ciò le debite probazioni per il padre, il quale è costretto per indirectum, acciò il figlio non sia punito, a desistere dalla lite sopra la nullità del contratto; e come che quello che contratta con figlio famiglia deve, ed è tenuto sapere la condizione di quello; volemo e così comandamo, che detto figlio famiglia non incorra in pena alcuna per tal causa (1). Usavano dunque i creditori di accusare di falso colui, il quale, convivendo col padre, asseriva di vivere separato, e lo usavano per obbligare indirettamente il padre a pagare il debito del figliuolo. Eludendo per questa via le leggi antecedenti, conseguivano il medesimo effetto di riscuotere non che il prezzo delle cose date, ma il prezzo convenuto, che sempre soleva essere il doppio, e più. E' chiaro, che questa legge confermò la Prammatica I. de SC. Maced., e volle, che non dovesse nuocere a' debitori l'asserzione di vivere separati dal padre. Avverte ognuno, la clausola*

(1) *Prammatic. 64 §. 9 de offic. Procurat. Cæs.*

sola di vivere il figliuolo separato dal padre dinotare la scienza nel creditore di aver quello padre, e si apponeva in grazia de' creditori come per facilità del prestito. Sapendo il creditore fin dal tempo del contratto la condizione del debitore, non era ella poi ingiusta e degna di severo castigo l'accusa di falso? E qual falsità o inganno può cadere in colui, il quale sa bene la persona, colla quale fa alcun contratto? Anzi il nome di falso conviene più tosto al creditore, che a tali false asserzioni dava mano e opera. Perchè le accuse di falso in questi casi non abbiano luogo, dice in ultimo luogo la legge parlando dal creditore, che debba e sia tenuto sapere la condizione di quello, cioè del figliuol di famiglia. Le quali parole dinotano, che chi sappia essere il debitor suo figliuol di famiglia, debba sapere onninamente, se il padre o per vita separata, o per emancipazione abbia sciolta la suggezione della potestà.

Queste leggi adunque ebbero riguardi tutti nuovi, e nuove cose ordinarono. Vietarono di stipularsi scritture de' figliuoli col colore della emancipazione, o di vita separata: e facendosene, proibirono a' creditori le accuse di falso, giacchè ad essi queste tali asserzioni fin dal principio costavano essere non vere. Ora queste leggi che hanno comune col caso nostro, onde potessero adattarsi ad esso? Il mio clientolo non sapeva nulla della condizione del Cummaro, e questo oltre ad

(XXIV)

ad essere sufficientemente provato in termine (1), viene confessato dall'istesso debitore (2). Non è negoziante, onde avesse l'uso di fare simili contratti. Vendette il vino a prezzo giustissimo, cioè al prezzo corrente (3). Questa circostanza vale assai a dimostrare essere lui stato ingannato. Se egli è vero, che i creditori s'inducono a dare delle robe a' figliuoli di famiglia per ragione del maggior prezzo, che stabiliscono, e con questo esorbitante e ingiusto lucro compensano il timore di perderle, farà vero ancora, che chi vende loro a giusto prezzo, convenga che sia esposto matto, o ciò non essendo, che il faccia ingannato. Le quali cose stando così, hanno tanto che fare le accennate leggi del nostro Regno con questo contratto, quanto la luna co' granchi. Resta in ultimo luogo a dire della Prammatica del nostro Re de' 24 di Aprile dell'anno 1766, la quale, benchè il potrei, non voglio tralasciarla. L'esperienza avea fatto conoscere, che *le persone costituite sotto l'altrui potestà incontrando facilità ne' Mercadanti di avere pannine, stoffe, ed ogni altro genere di galanterie di mode a credenza, non curano, che questi tali generi vengano loro dati a prezzi alteratissimi, e fino anche per il doppio del loro effettivo valore; praticando i Merca-*

ca-

(1) Dalle deposizioni de' testimonj sul 3 art.

(2) Fol. 25.

(3) Deposizioni sul 2 art.

cadanti con questi mezzi strabocchevoli detestabili guadagni con dolo manifesto full' altrui bisogno i quali contratti contengono una manifesta pravità usuraria; volle il nostro Sapientissimo Monarca tutto intento al bene de' sudditi ovviare a tanto male; e il fece ordinando a tutti, e qualsivogliano negozianti così regnicoli, che forastieri, che non possano da ora innanzi vendere a credenza pannine, tele, stoffe, galanterie, generi di mode, argenti lavorati, galanterie di oro, gioje, e tutte sorti di beni mobili, e qualunque altra merce alle persone costituire sotto l' altrui potestà. Questa legge andò, come doveva, diretta a negozianti: in guisa che controvenendo essi negozianti a questa nostra Sovrana determinazione, si possa da tutte l' espressate persone opporre contro di loro il beneficio del Macedoniano. Tanto è chiara questa Prammatica, che sarebbe abuso interpretarla. Parla de' negozianti: de' loro strabocchevoli e detestabili guadagni ed usure: di galanterie, di stoffe, di argenti &c. D. Geronimo non è negoziante: ha venduto il vino prodotto da' fondi di sua casa a giusto prezzo, e senza quel guadagno, che si vieta: il genere venduto n' è escluso: e ha venduto a persona, che assunse veste legittima per ingannarlo. Donde io conchiudo, essere questa legge fuori del caso. Se non che se col lume di questa sono da interpretare e intendere le antecedenti, ci si mostra più chiaro, essere quelle a' negozianti

ti

(XXVI)

ti ed agli usurieri dirette , e dal caso nostro alienissime.

Dalle leggi del Regno niun' ostacolo riceve la ragione del mio clientolo, come non lo riceve nè pure dalla legge *Tulianus* di Pomponio . Resta ella dunque quest'azione ben sostenuta dalle leggi Romane . La natural giustizia anch' essa concorre in pro di lui , ed una provvida e necessaria economia esige , che si chiudano le vie delle frodi a' figliuoli di famiglia , *ne pessima ars, come avvertì colui , nimis prosperis successibus crescat .*

Napoli 18 Gennajo 1772.

Rocco Terracciani

V A L
1516797